ASSOCIAZIONE SINDACALE NAZIONALE NOTALIN PENSIONE Vin Flominia 160 – 00196 ROMA Il Presidente

Novara, li 13/05/2020

Al Presidente del

Consiglio Nazionale del Notariato

Notaio Cesare Felice GIULIANI

Oggetto: Copertura per responsabilità civile illimitata per i pensionati.

Caro Presidente

– fi invio queste considerazioni relative alla questione in oggetto affinché

possano essere valutate dal Consiglio Nazionalo.

Con il broker Glorgio MORONI no fissato alcuni punti utili ad una prima approssimazione:

per le ideterminazioni del Consiglio:

a) Vi è necessità di prevedere una copertura assicurativa per danni richiesti oltre il

decennio dalla cossazione delle funzioni nutarili considerando la tendenza

glutisphudenziale di Cassazione ormai consolidata che riconosce legittima la

richiesta di risarcimento danno nei confronti del Notalo anche oltre il termine di

prescrizione decennale del compimento del fatto da cui deriva il danno facendo.

decorrere il termine di prescrizione dal momento in cui il danno provocato dal

Notaio è divenuto conoscibile dalla parte.

b) I. Consiglio Nazionale del Notariato ha già i deliberato il rinnovo dell'attuale polizza.

di responsabilità civile (sino al 2024).

c) Il Consiglio Nazionale del Notariato e ATG possono apportare modifiche concrete

alla nuova polizza che determinino un maggior premio sino al 15% (con previsione)

di copertura per ulteriori rischi), senza ricorrere a procedure di pubblica evidenza, come stabilito da Codice degli appalti.

La modifica (per copertura assicurativa anche se sia decorso un periodo più lungo del decennio del pensionamento) può essere quinci apportata in qualsiasi momento.

Questo quadro consentirebbe quindi di Introdurre una modifica che preveda la copertura con durata illimitata dei danni provocati nell'esercizio dell'attività notarile per tutti i notai pensionati e quindi non solo per i notai pensionati post 2018 qualunque sia la data del pensionamento, (ad esempio per un notaio pensionato nel 2008 che pertanto non ha più copertura decennale ed è coperto oggi dalla polizza 2018-2021 e domani dalla polizza 2021-2024 ma solo per il periodo di vigenza di dette polizze).

E' una garanzia a min avviso dovuta a tutti i cittadini che possono avere avuto un danno "nell'attività notarile". Questo è indubblamente la spirito della legge che ha imposto l'assicurazione came garanzia di sistema. (vedi l'Art. 19 Legge Notarile – Art. 19 1º comma che prevede:

" Il Consiglio Nazionale del Notariato provveda a lorme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile, uniformi per tutti i notal, con separata contribuzione obbilgatoria a carico di futti gli iscritti al ruolo, da versare a Consiglio Nazionale del Notariato. Il contributo è riscosso dal Consiglio Nazionale del Notariato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 27 glugno 1991, n. 220, entre il 26 febbralo di clascun anno. L'impresa assicuratrice è scelta con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia (Comma modificato dall'art.1, comma 1, comma 139, lett. e), n. 1, L 28 dicembre 2015, n. 208).

Perché mai il cittadino che ha subito un danno dovrebbe essere Lutelato e protetto dall'assicurazione se l'autore del futto dannoso è un notato pensionato dopo il 2018 e non un notato pensionato prima. Il danno è comunque derivato "dall'attività notarile".

Non dobblamo dimenticare che le precedenti polizze di assigurazione stipulate dal Consiglio Nazionale del Notariato prevedevano una copertura postuma decennale perché si riteneva che con il decorso del decennio dalla cessazione dell'attività si sarebbe verificata la prescrizione di ogni eventuale azione di responsabilità nei confronti del Notaio.

Il recente orientamento giurisprudenziale che ho sopra richiamato rende invece possibile intentare azioni di responsaciità nei confronti dei Notai praticamente senza ilmitu temporanei e pertanto è giusto e doveroso che il Consiglio Nazionale del Notariato provveda ad adeguare la copertura assicurativa <u>di zutti</u> i Notai andati in pensione a questo nuovo orientamento giurisprudenziale, prevedendo quindi per tutti i Notai già andati in pensione una copertura assicurativa illimitata nel tempo, in sintesi: i dittadini verrebbero garantiti da eventuali danni derivanti dall'attività dei Notal (qualunque sia il tempo in qui si è verificato il fatto dannoso) e tutti i Notal andati in pensione sia prima che dopo il 1º Magglo 2018 avrebbero uguali tutele.

Quanto al rischio assicurativo derivante da tale estensione della polizza si possono fare le sequenti considerazioni:

-l Notal glà andati in pensione nel decennio anteriore al 1º Magglo 2018 hanno già una copertura assicurativa postuma decennale, per i Nohai invece andati in pensione prima del decennio Il rischio per eventuali azioni di responsabilità è comunque pluttosto contenuto.

Il gruppo dei Notai andati in pensione prima del Maggio 2018 è di circa 2.700 soggetti.

E' necessario ovviamente un confronto con il broker per determinare il premio e altri aspetti tecnici ed economici (franchigia e massimale e possibilità di variarli in diminuzione e in aumento) avendo il consenso della compagnia ATG.

Il premio - in una previsione da verificare - indicato dal broker potrebbe essere di 1.500.000,00-1.700.000,00 Euro da versare come premio unico comprensivo delle imposte di legge ma rateizzabile.

Non riterigo percorribile la strada di richiedere II pagamento del premio alla Cassa

Nazionale del Notariato iche non potrebbe inscrire il pagamento "del maggior premio" itra le proprie spese istituzionali assistenziali stante la competenza del Consiglio Nazionale del Notariato.

Ti l'ancio altresì osservare altresì che secondo il parere di autorevoli giuristi da me interpellati sarebbe opportuno, per evitare contenziosi, che l'art. 6 della polizza collettiva attuale venisse modificato prevedendo che sia la polizza obbligatoria collettiva dei Consiglio Nazionale del Notariato a rispondere a primo rischio mentre la polizza (facoltativa) individuale stipulata da ciascun Notaio dovrebbe rispondere a secondo rischio (nitre il massimale della polizza collettiva).

Il comma 2 dell'Art. 19 Legge Notarile prevede che: "Nell'ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, è fatta salva la faceltà di diastur notaio di stipulare polizza aggiuntiva a proprie spese.

Il ringrazio per la tua attenzione e ti invio cordiali saluti.

Il Presidente (A.S.N.X.I.P.)

Paolo Pedrazyoji